

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2432**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BECCHETTI, POTÌ, DUTTO, LUCCHESI*Presentata il 2 gennaio 1985*

Norme per l'utilizzazione degli scuolabus

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge presentata si propone, attraverso la modifica dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, di consentire ai comuni, ai loro consorzi o alle province, non soltanto di ottenere direttamente la carta di circolazione per gli scuolabus, ma di estendere l'utilizzazione, normalmente limitata al trasporto residenza-scuola, anche in luoghi sedi di attività didattiche, sportive, ricreativo-culturali e di assistenza sanitaria programmate dalle competenti autorità scolastiche.

È consentito, naturalmente, l'uso degli scuolabus per il trasporto di soggetti por-

tatori di *handicaps* verso centri didattici e di assistenza sanitaria.

L'ambito territoriale e le modalità di utilizzazione tengono conto dell'esigenza di adeguare, nel modo più ampio, le possibilità di trasporto alla vasta gamma di attività inerenti i programmi scolastici evitando, tuttavia, usi impropri, attraverso autorizzazioni e controlli degli enti locali competenti.

Resta, comunque, confermata la possibilità di assicurare tale servizio, ove funzionalmente ed economicamente conveniente mediante il ricorso ai privati per il tramite delle procedure concorsuali previste.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo il sesto comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è aggiunto il seguente:

« Quando si tratta di scuolabus la carta di circolazione viene rilasciata anche ai comuni, ai loro consorzi o alle province con le specificazioni d'uso ».

ART. 2.

I comuni, i loro consorzi e le province possono utilizzare gli scuolabus, oltre che per il trasporto degli alunni alle scuole materne, elementari e medie dell'obbligo, anche per il trasporto in luoghi — ubicati entro il territorio del consiglio scolastico provinciale e distrettuale e dell'unità sanitaria locale — sedi di attività didattiche, sportive, ricreativo-culturali e di assistenza sanitaria, rientranti tra quelle programmate dalle competenti autorità scolastiche e su richiesta di queste ultime.

L'uso degli scuolabus al di fuori del territorio di cui al comma precedente, limitatamente ad attività culturali ed educative costituenti parte integrante del programma scolastico e come tali documentabili, deve essere preventivamente autorizzato dall'ente locale di appartenenza.

È consentito altresì l'uso degli scuolabus per il trasporto di soggetti portatori di *handicaps* verso centri didattici e di assistenza sanitaria ubicati nel territorio di cui al primo comma.

È vietato l'uso degli scuolabus per gite turistiche.